

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Nella seduta del 04/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Parte ricorrente riferisce che in data 7.6.2011 stipulava il contratto di finanziamento c/CQP n. 10968, stipulato con la resistente in qualità di mandataria di altro intermediario, per un montante di 19.440,00 euro, da restituire mediante 120 rate mensili di 162,00 euro ciascuna.

Con decorrenza 31.8.2015, pagata la 48a rata, estingueva anticipatamente il contratto, ricevendo 452,83 euro a titolo di commissioni non maturate (in particolare: 291,60 euro per "commissioni della mandante" e 161,23 euro per "commissioni del mandatario di gestione").

Dopo aver esperito infruttuosamente reclamo per il recupero di ulteriori 1.505,47 euro (di cui: 852,29 euro per commissioni e 653,18 euro per oneri assicurativi non maturati), avanzava ricorso dinanzi all'ABF.

Nella replica alle controdeduzioni del 2.3.2017, comunicava di non accettare l'offerta di 90,77 euro formulata dall'intermediario a titolo di integrazione della "commissione del mandatario di gestione", a tacitazione della vertenza.

Parte ricorrente chiede all'ABF di accertare il suo diritto ad ottenere la retrocessione della parte non maturata delle commissioni e degli oneri da calcolare secondo un criterio proporzionale *ratione temporis* per complessivi 1.505,47 euro, oltre alla corresponsione degli interessi legali "dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso"; di ristorare le spese legali, quantificate in 500,00 euro.

L'intermediario resiste al ricorso ed espone che il finanziamento, con decorrenza 1.9.2011, è stato estinto anticipatamente al 31.8.2015, ossia pagata la 48a rata, come da quietanza liberatoria dell'8.9.2015; a seguito del reclamo, l'intermediario "si era reso disponibile alla retrocessione di commissioni dalla stessa percepite per la gestione del finanziamento, per un importo di 90,77 euro e frutto, quale condizione di miglior favore, di una determinazione effettuata con il criterio del pro rata (tenendo conto delle 72 rate residue)". Tale proposta non era accolta dalla ricorrente.

Per quanto riguarda i premi assicurativi non goduti, la compagnia assicurativa ha delegato l'intermediario convenuto a rimborsare la quota del premio per il periodo di rischio non decorso calcolandola in 537,87 euro, "in ossequio alle prescrizioni dell'art. 22, commi 15-quater e 15-quinquies, della Legge 221/2012".

L'intermediario precisa altresì:

- con riferimento alle "commissioni dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento" (in totale: 420,00 euro), di aver offerto alla ricorrente la somma di 90,77 euro, ad integrazione di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*;

con riferimento alle "commissioni dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento" (in totale: 579,00 euro), di non dover retrocedere alcunché, in quanto "chiaramente previste quali *up front* e perché *up front in re ipsa*";

- per quanto riguarda le "provvigioni dovute ai soggetti incaricati dall'istituto per l'offerta fuori sede dei prestiti" (in totale: 690,12 euro), di non dover retrocedere alcunché, in quanto di natura *up front*, trattandosi di un'attività "legata alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione del contratto", nonché in quanto "somma mai goduta" dall'intermediario, ma bensì corrisposta in data 7.9.2011 all'intermediario del credito con bonifico;

- per quanto riguarda il "costo dell'assicurazione del rischio di decesso del mutuatario" (in totale: 1.088,64 euro), che la compagnia assicurativa ha provveduto a calcolare la parte di premio non maturata "in ossequio alle prescrizioni dell'art. 22, commi 15-quater e 15-quinquies, della Legge 221/2012 e quindi calcolando il «premio puro» pagato e non goduto pari alla riserva matematica residua in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti [...] al netto della somma di 50,00 euro [...] a compensazione dei costi amministrativi";

- per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese legali, va respinta anche "perché altrimenti [...] si giustificherebbe il ricorso all'ABF non tanto per l'ottenimento del giusto rimborso ma quanto per recuperare le spese legali".

Parte resistente chiede quindi all'ABF di prendere atto della propria disponibilità a rimborsare: l'importo di 90,77 euro, a titolo di commissioni dell'intermediario mandatario di gestione; l'importo di 537,87 euro, a titolo di parte di premio non maturata per come "espressamente delegata" dalla compagnia assicurativa; l'importo di 20 euro a ristoro di quanto versato per la presentazione del ricorso; di rigettare "ogni maggiore richiesta avanzata dalla ricorrente".

## DIRITTO

**1.** - La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

**2.** - Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015, e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

**3.** - Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma, dec. n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento, dec. n. 6167/2014).

**4.** - Nel caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente è stata pienamente soddisfatta dall'intermediario per quanto riguarda le "commissioni dell'intermediario mandante" (lett. A).

**4.1.** - Residua dunque la trattazione della richiesta relativa alle altre commissioni ed alla rimborsabilità degli oneri assicurativi non goduti.

**4.2.** - Sul tema si rinvia alla motivazione della decisione n. 6167/14 del Collegio di coordinamento, confermata da ultimo dalla decisione n. 10929/16 del medesimo Collegio, ove, tra l'altro, si legge che «È pacifica la legittimazione dell'intermediario ad essere convenuto dal cliente per ottenere la restituzione non solo delle commissioni bancarie e finanziarie non godute, ma anche degli oneri assicurativi ...».

**4.3.** – Con riferimento alla “commissione per l’intermediario mandatario di accensione” del finanziamento, si deve ritenere che la stessa debba qualificarsi come “recurring” e ciò in quanto dalla descrizione delle attività si legge testualmente che le stesse si riferiscono ad “ogni prestazione relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto”.

L’evidente riferimento alla fase esecutiva del contratto in questione diviene assorbente rispetto ad ogni altra descrizione di attività preventive o contestuali alla stipulazione del contratto pur contenute nelle medesima clausola.

**4.4.** – Quanto alla “commissione dell’intermediario mandatario di gestione” del finanziamento, lo stesso espresso riferimento a detta attività ne palesa la natura “recurring”.

**4.5.** - Per quanto riguarda la “provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l’offerta fuori sede” sia pur la stessa appare incentrata nella descrizione ad attività relative alla fase preliminare nella stessa clausola si legge che “Tali spese sono rapportate alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto per la sola quota parte eccedente il 7,90% del capitale lordo mutuato”.

Nel caso di specie la provvigione risulta pattuita per la percentuale del 3,55% e ciò rende ipso facto la clausola priva di significato considerato l’aliquota del 7,90% sopra richiamata ai fini della maturazione di tali provvigioni che, peraltro, sono in ogni caso rapportate all’intera durata del rapporto. Ne consegue inevitabilmente la qualifica delle stesse quali spese “recurring”.

**4.6.** – Infine, quanto agli oneri assicurativi, l’intermediario non ha prodotto la polizza assicurativa al fine della individuazione del c.d. premio puro (che costituisce la base di calcolo delle somme da ripetere secondo il criterio pro rata temporis) in assenza di un diverso criterio previsto nella medesima polizza.

Pertanto, ai fini del calcolo della quota da restituire, dovrà farsi riferimento all’importo degli oneri assicurativi indicati nel contratto di finanziamento (Coll. Roma, dec. n. 101/2017).

**5.** - Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, la somma che l’intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.505,43, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>A - Commissioni mandante</i>				486,00	291,60	291,60	0,00
<i>B - Commissione mandataria per accensione</i>				579,00	347,40		347,40
<i>C - Commissione mandataria per gestione</i>				420,00	252,00	161,23	90,77
<i>D - Provvigioni incaricati offerta fuori sede</i>				690,12	414,07		414,07
<i>F - Costi assicurativi</i>				1.088,64	653,18		653,18
<b>Totale</b>							<b>1.505,43</b>

L’importo come sopra calcolato coincide sostanzialmente con la somma richiesta dalla parte ricorrente (1.505,47 euro).

**6.** - All’accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (Coll. Coordinamento, dec. n. 5304/2013).

**7.** - La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, alla luce delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Coordinamento

n. 4618/2016.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.505,43 (millecinquecentocinque/43), oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**MARCELLO MARINARI**